

N. 10159/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08718/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8718 del 2011, proposto da:

Coop. Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso l'avv. Tommaso Di Nitto in Roma, via Taranto, 58;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc Coop Sociale Agape Sc Onlus;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, n. 1656 in data 30.09.2011, ad oggetto "subimpiego fondi e affidamento del progetto "Laboratori ricreativi socializzanti" alla Cooperativa sociale onlus "Agape"", CUP J81F11000700004, CIG 309317371A;

- della nota di Roma Capitale in data 20.09.2011 prot. 66094;

- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1545 in data 08.09.2011;
- dei verbali delle sedute della commissione, tenutesi in data 12 e 13.09.2011;
- dell'avviso pubblico di Roma Capitale approvato con determinazione dirigenziale n. 1488 in data 16.08.2011;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale (Municipio Xii);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che deve affermarsi la illegittimità della procedura di che trattasi per essere intervenuta l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e di quelle contenenti le offerte economiche in seduta riservata anziché in seduta pubblica, con assorbimento delle ulteriori e distinte censure;

Considerato, infatti, che negli appalti pubblici il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica trova applicazione con specifico riferimento all'apertura delle buste, rispondendo la pubblicità delle sedute di gara all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili

ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (cfr., da ultimo, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011 n. 13).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)